DECISIONE n. 20 - 2017/18 Padova, 13 maggio 2018

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO

1) acquisito il referto ufficiale di gara dell'incontro in programma a Mortise (Padova) il giorno **5.05.2018**, VII giornata di ritorno, tra a.s.d. Pol. Mortise Duemila (Nero) e a.s.d. TT Abano Terme nell'ambito del **Campionato a squadre maschile, serie D1 gir. C**;

2) riscontrato che con riferimento a tale incontro l'orario di inizio era fissato per le ore 15:30;

3) rilevato che uno dei tre atleti iscritti a referto da parte della squadra a.s.d. TT Abano Terme risulta essere l'atleta Turrin Marco (tess. 616185) ma che lo stesso non era presente all'orario di inizio dell'incontro in quanto viene annotato a referto che è arrivato solo alle ore 16:02 per cui l'incontro viene indicato come "sospeso";

4) considerato che non risulta nessuna annotazione a referto circa la giustificazione del ritardo dell'atleta sopra indicato né risulta pervenuta alcuna documentazione attestante l'eventuale causa di forza maggiore che avrebbe prodotto tale ritardo;

5) visto l'art. 25 del Regolamento naz. dell'attività a squadre (parte generale) che per quanto qui interessa prevede che "*ciascuna squadra deve presentarsi al G.A. in corretta tenuta sportiva (comprese le riserve) almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, con un numero di atleti/e almeno pari a quelli/e richiesti/e dalla formula di gioco* (…) *Tutti/e gli/le atleti/e che compongono la squadra devono essere presenti e indicati a referto prima dell'inizio dell'incontro*";

6) visto l'art. 26, stesso Regolamento, circa la presentazione di squadra incompleta e visto l'art. 28, stesso Regolamento, circa il ritardo nella presentazione della squadra in campo;

7) ritenuto che la squadra "TT Abano Terme", con riferimento all'incontro di serie D1 gir. C sopra citato, si è presentata in campo in formazione incompleta in quanto il ritardo dell'atleta indicato non è giustificato per l'inesistenza di cause di forza maggiore;

8) visto l'art. 7, comma 3, del Regolamento naz. dell'attività a squadre (parte generale);

9) visto il Regolamento regionale dei campionati e dell'attività agonistica;

10) visti gli artt. 9 e 10 del Regolamento di Giustizia;

decide

di dare **partita persa alla squadra ospitata a.s.d. TT Abano Terme** per 5/0, sets 15/0, punti 165/0 con riferimento all'incontro sopra indicato al punto 1) e di **penalizzarla di un punto in classifica**;

di irrogare **l'ammenda di € 65,00 alla società a.s.d. Tennistavolo Abano Terme** (cod. fed. 1880) pari a metà della tassa di iscrizione prevista per il Campionato di serie D1, con l'obbligo di pagare tale sanzione entro e non oltre il giorno 1.06.2018.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO
dott. Andrea Dal Negro